



# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Crotona

Palazzo di Giustizia 88900 Crotona Tel./Fax 0962-902139

Prot. n. 343/2024

Crotona, 23 GEN. 2025

Agli Iscritti  
Sedi

Oggetto: Linee guida per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

Care Colleghe, cari Colleghi,

la Consigliera, Avv. Teresa Paladini, in qualità di referente del Patrocinio a spese dello Stato – settore Civile, trasmette per Vs. opportuna conoscenza, le linee guida per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato approvate dal COA di Crotona.

Cordiali saluti

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

Avv. Salvatore Rocca



La Referente Patrocinio  
a spese dello Stato - Civile  
Avv. Teresa Paladini

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CROTONE**  
**LINEE GUIDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Il patrocinio a spese dello Stato garantisce a chi ha un reddito imponibile inferiore a € **12.838,01** la possibilità di essere rappresentati in giudizio (sia per agire che per difendersi) da un Avvocato iscritto nell'elenco dei difensori ammessi al patrocinio gratuito a spese dello Stato tenuto presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza e rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'iscrizione deve permanere per tutte le fasi processuali per cui è richiesto il compenso. Il beneficio può essere concesso per il processo civile, penale, amministrativo, contabile, tributario, per gli affari di volontaria giurisdizione e per l'attività di mediazione e negoziazione assistita nelle materie di cui agli artt. 5 co. 1 D.LGS 28/2010 per la mediazione, e alle materie di cui all'art. 3 co. 1 D.L. 132/2014 per la negoziazione.

**COMPETENZA.** Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotona è competente per le ammissioni al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi avanti le Sezioni Civili del Tribunale Ordinario di Crotona e degli Uffici del Giudice di Pace appartenenti alla circoscrizione del Tribunale di Crotona.


Per i procedimenti avanti le Sezioni Penali, le Corti di giustizia tributaria di I° e II° grado, il TAR, il Consiglio di Stato e la CEDU, le richieste di ammissione devono essere inoltrate direttamente all'Autorità giudiziaria competente.

Le istanze relative a giudizi dinanzi al Tribunale dei minorenni di Catanzaro devono essere presentate al Consiglio dell'Ordine di Catanzaro, secondo le linee guida di quest'ultimo.

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

**REQUISITI FONDAMENTALI:** I requisiti fondamentali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono:

- il **reddito** (art. 76 TUSG);
- la **non manifesta** infondatezza della pretesa che si intende far valere (art. 122 TUSG), in fatto e in diritto.



**BENEFICIARI:** Al beneficio sono ammessi i cittadini italiani, gli stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti; gli enti o le associazioni che non esercitano alcuna attività economica (art. 119 TUSG); i legali rappresentanti di società di persone che presentino individualmente, nella qualità di persona fisica, l'istanza di accesso al beneficio qualora dal giudizio possano derivare conseguenze giuridiche per lo stesso. L'ammissione di persone giuridiche (CGUE, sent. 22/10/2010, proc. C-279/09) o di un fallimento (art. 144 TUSG) può essere stabilita, per decreto, solo dal Magistrato competente.

**ISTANZA:** per richiedere l'ammissione al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, l'istante dovrà avvalersi della Piattaforma "Riconosco" abilitata sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotona, compilando la istanza in ogni sua parte secondo le indicazioni delle presenti linee guida.

**DELIBERA:** Il Consiglio dell'Ordine si esprime sempre in via anticipata e provvisoria con delibera di accoglimento, rigetto o inammissibilità. Tale delibera viene trasmessa all'interessato tramite caricamento sull'area riservata della piattaforma Riconosco.

L'Avvocato depositerà nel fascicolo telematico la delibera di ammissione non appena disponibile su Riconosco o comunque non oltre l'udienza in cui la causa è posta in decisione, pena l'inammissibilità dell'istanza di liquidazione. Se si tratta di più giudizi riuniti, nello stesso termine il procuratore che ha difeso uno o più parti dovrà depositare la delibera di ammissione per ciascuno dei procedimenti riuniti.

La parte ammessa al patrocinio gratuito che ha subito una variazione delle condizioni reddituali, è tenuto a comunicare nei termini di legge ogni variazione di reddito.

L'istanza che è stata respinta o dichiarata inammissibile dal Consiglio può essere riproposta al Magistrato competente per il giudizio che decide con decreto (artt. 126 e 136 TUSG).

**REVOCA DELLA DELIBERA:** Qualora nel corso della causa vengano meno i requisiti reddituali rilevanti per l'ammissione al beneficio il Magistrato può revocarlo; l'ammissione può, altresì, essere revocata quando risulta l'insussistenza dei presupposti per la stessa ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali indicato nel decreto del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva (art. 136 TUSG).

La parte assistita da più di un difensore non può essere ammessa al patrocinio a spese

The image shows two handwritten signatures in black ink at the bottom right of the page. The signature on the left is a large, stylized cursive signature, possibly reading 'A. P. M.'. The signature on the right is smaller and more compact, possibly reading 'B. L.'.

dello Stato.

**REDDITO.** Può essere ammesso chi è titolare di un reddito imponibile (quindi al netto degli oneri deducibili ma non al netto delle detrazioni fiscali) non superiore a euro **12.838,01** (D.M. 10/05/2023 — G.U. 6/6/2023) con riferimento all'anno precedente la presentazione dell'istanza, qualora sia già scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. L'indicazione dei redditi può riferirsi a due anni prima solo nel caso in cui i dati dell'anno precedente non siano ancora certi o disponibili, in base alla fonte documentale del suo reddito, salvo poi comunicare tempestivamente e nei termini di legge ogni variazione di reddito eventualmente intervenuta. Alle presenti linee guida si allega documento A) contenente le voci di reddito (non esaustive) che vanno considerate ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al beneficio.

Non è consentita detrazione alcuna per componente il nucleo familiare. L'elevazione di € 1.032,91 per ogni familiare convivente è disposizione particolare prevista solamente per il processo penale (art. 92 TUSG).


Se l'istante convive con altri familiari (anche *more uxorio*), **il reddito è costituito** dalla somma di quanto percepito nello stesso **anno da ogni familiare convivente al momento del deposito dell'istanza**; la convivenza non è interrotta dalla detenzione in carcere o dal soggiorno in comunità terapeutiche.

Sono *esclusi* i redditi del familiare convivente in conflitto con l'istante (ad es. in caso di ricorso per separazione consensuale o giudiziale, ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio se il familiare in conflitto è ancora nel nucleo familiare dell'istante).

Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti aventi ad oggetto i **diritti** della personalità (diritto al nome, all'immagine, alla riservatezza, alla reputazione, all'identità personale, all'integrità fisica, all'assistenza sanitaria).

**ATTENZIONE:** In questi casi nell'istanza dovrà essere specificato il motivo della esclusione

Non è prevista alcuna soglia reddituale, nei procedimenti derivanti dal reato, per le vittime di terrorismo (art. 10 L. 3 agosto 2004, n. 206), per i figli (minori o maggiorenni non autosufficienti) rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso da coniuge o convivente *more uxorio* (L. 11 gennaio 2018, n. 4), per i procedimenti civili derivanti da reato



da codice rosso (es. separazione giudiziale, divorzio, modifica condizioni)

**TRATTAMENTO DATI E PRIVACY:** All'istanza di ammissione al G.P. deve sempre essere allegato il documento di riconoscimento.

#### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE**

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono essere redatte utilizzando preferibilmente il modello disponibile sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotona

Tutti gli allegati devono essere prodotti esclusivamente in formato PDF.

Le istanze devono essere presentate **esclusivamente dal Difensore** tramite la **piattaforma telematica Riconosco**.

**Non allegare all'istanza di ammissione al patrocinio gratuito l'ISEE.** Non verrà preso in considerazione in quanto non previsto dalla normativa de qua.

Qualora vengano depositati Modelli 730, CUD, certificazioni rilasciate da enti erogatori di somme come INPS ecc. e che documentano i redditi percepiti, **è preferibile che venga compilata anche la dichiarazione sostitutiva nella quale andrà indicata la somma dei redditi prodotti nell'anno di imposta rilevante.**

**Copia del documento di riconoscimento** (in corso di validità) del solo richiedente, da cui risulti espressamente la cittadinanza. Non sono ammesse le istanze corredate da patente di guida o tesserini abilitanti una professione in luogo del documento di riconoscimento.

**Copia del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria** del solo richiedente.



## MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'ISTANZA

**Dati anagrafici:** l'istanza deve essere completa di tutti i dati anagrafici del richiedente: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, luogo di residenza, codice fiscale.

**Azione:** Specificare se si intende iniziare l'azione; costituirsi in giudizio; partecipare ad un procedimento di mediazione o negoziazione; specificare che tipo di azione si intende intraprendere (ATP, Separazione coniugi, cessazione effetti civili del matrimonio, opposizione al decreto ingiuntivo, etc...); contro chi si intende promuovere l'azione; quale autorità giudiziaria si intende adire, specificando la sezione del Tribunale o se, Giudice di pace, il luogo in cui questi ha sede.

**Esposizione delle ragioni in fatto:** specificare in maniera chiara e sintetica le ragioni a sostegno dell'azione che si intende intraprendere o le ragioni sottese all'azione che si sta subendo e per le quali ci si intende costituire.

**Esposizione delle ragioni in diritto:** indicare le norme procedurali e sostanziali di riferimento in ordine al tipo di azione che si "vuole esercitare o che si subisce".

**Indicazioni delle prove di cui si chiede l'ammissione:** indicare sommariamente le prove documentali, testimoniali etc.. di cui si intende chiedere l'ammissione.



Ciò ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere (art. 122 TUSG).

**Nucleo familiare:** indicare, se vi sono, i componenti il nucleo familiare dell'anno di imposta precedente a quello in cui si chiede l'ammissione specificando nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e rapporto di parentela con il richiedente.

**Reddito:** Con riguardo alla compilazione della parte in cui si dichiara il reddito e l'anno di imposta si rimanda a quanto già prescritto nelle linee guida. Tuttavia, si specifica che la somma indicata nella istanza relativa al reddito deve essere corrispondente a quella dichiarata nella dichiarazione sostitutiva ovvero risultante dalla certificazione allegata, trattandosi di dichiarazioni provenienti dalla stessa parte che non possono essere divergenti.

Se trattasi di giudizi in cui gli interessi dell'istante sono confliggenti con quelli degli altri componenti il nucleo familiare (es. giudizi di separazione..) o in caso di giudizi sui diritti della personalità, precisare la detta circostanza.

---



L'istanza deve essere sottoscritta personalmente dall'istante e la firma autenticata dal difensore.

**Per istanze nell'interesse di minorenni:** se l'istanza è presentata da un genitore, essa deve essere depositata a nome del genitore stesso.


**Se l'istanza è presentata da Tutore o Curatore speciale,** essa deve essere depositata a nome del minorenne, allegando copia del provvedimento di nomina e copia del documento del Tutore o Curatore.

**Per istanze di cittadini di Stati non U.E.:** allegare copia della certificazione, emessa dall'autorità consolare competente, dei redditi prodotti nel Paese d'origine. In subordine, autocertificazione sottoscritta dall'istante.

**Solamente per gli Avvocati:** dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 lett. i) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione nelle liste del patrocinio a spese dello Stato presso il proprio Foro di appartenenza.

\*\*\*\*\*

---



**ELENCO VOCI DA INSERIRE NEL REDDITO AI FINI DELLA COMPILAZIONE  
DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEI REDDITI  
PER LA DOMANDA DI GRATUITO PATROCINIO**

**Tipo di reddito/provento**

Aiuti economici non occasionali da terzi

Assegni alimentari corrisposti ex art. 433 cc

Assegni corrisposti in forza di testamento o donazione modale

Assegno di mantenimento per i figli definito in sede giudiziale

Contributo al mantenimento figli

Assegno di cura e contributo caregiver familiare per disabilità gravissima

Prestazioni sociali non soggette a IRPEF

Assegno mantenimento a favore di coniuge separato/Assegno divorzile

Assegno di maternità (dello Stato / dei Comuni)

Assegno di natalità (cd. Bonus Bebè)

Assegno mensile per invalidi parziali

Assegno Nucleo Familiare / Assegno Unico Figli

Assegno per il nucleo familiare dei Comuni con tre o più figli minorenni

Assegno Sociale (già Pensione sociale)

Bonus asilo nido e forme di supporto presso l'abitazione

Borsa/Assegno/Sussidio di studio o addestramento professionale

Carta Acquisti (art. 81, c. 2, DL 112/2008).

Cassa Integrazione Guadagni e altri ammortizzatori sociali

Diaria per migranti (cd. Pocket Money)


Indennità corrisposta per esercizio di pubbliche funzioni

Indennità Covid

**Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totali**      **NON RILEVA**

**Indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti**      **NON RILEVA**

**Indennità di comunicazione ai sordi**      **NON RILEVA**





Indennità di trasferta/Rimborsi forfetari in ambito dilettantistico

indennità mensile di frequenza

**Indennità speciale per ciechi civili parziali (ventesimisti) NON RILEVA**

Interessi su c/c, Libretti postali, BOT, CCT, BTP ecc.

NASpI / Dis-Coll (indennità di disoccupazione)

Onorari per componenti di seggi elettorali

Pensione di anzianità o vecchiaia, pensioni di guerra

Pensione di cecità (assoluta/parziale)

Pensione di inabilità agli invalidi civili (pensione di invalidità civile)

Pensione per sordità

Proventi di attività illecite

Proventi di lavoro irregolare/sommerso

Proventi di reati accertati con sentenza irrevocabile

Redditi d'impresa

Redditi di capitale

Redditi di lavoro autonomo

Redditi di lavoro dipendente / Somme a titolo di arretrati / TFR

Redditi di locazioni abitative e commerciali

Redditi fondiari

Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza

Reddito di Emergenza / Reddito di Inclusione

Ricavi da vendita di beni immobili

Ricavi da vendita di beni pervenuti per successione ereditaria

Risarcimento assicurativo per mancata percezione di reddito

**Risarcimento per danno biologico NON RILEVA**

Somme ricevute in forza di sentenza ex art 429 c. 3 cpc

